

Anatocismo bancario: onere della prova grava sul correntista, secondo la Corte di Appello di Caltanissetta

Data pubblicazione: 13/11/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Ripetizione dell'indebitato nei contratti bancari: la prova dell'inesistenza di una giusta causa secondo la Corte d'Appello di Caltanissetta (sent. 27 ottobre 2025, n. 455)

1. Introduzione: la centralità della prova nei giudizi di ripetizione dell'indebitato bancario

La Corte d'Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 455 del 27 ottobre 2025, ha fornito un importante chiarimento in materia di contratti bancari contenenti clausole di anatocismo o interessi ultralegali, ribadendo i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione dell'indebitato oggettivo.

L'arresto, di particolare rilievo pratico, si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che valorizza la corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., con implicazioni significative per la strategia difensiva del correntista e per la gestione dei contenziosi bancari.

2. L'onere probatorio e la natura della prova del fatto negativo

Secondo la Corte nissena, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale grava interamente sull'attore che agisce per la restituzione di somme indebitamente corrisposte alla banca.

Tale onere permane anche se si tratta di prova di un fatto negativo, ovvero della mancanza di una valida pattuizione sugli interessi anatocistici o ultralegali.

La produzione del contratto di conto corrente bancario (c.c.b.):

non è sufficiente, poiché l'accordo sugli interessi potrebbe essere stato modificato con un atto successivo; non è indispensabile, potendo la prova essere fornita anche per presunzioni, attraverso argomenti di prova desunti dal comportamento processuale della controparte (art. 116, comma 2, c.p.c.) o, in via residuale, mediante giuramento decisorio.

La Corte, dunque, rifiuta una visione meramente formalistica della prova, ammettendo strumenti probatori anche indiretti o logici, purché idonei a dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito vantato dalla banca.

3. Il contratto nullo come semplice fatto storico

Un passaggio chiave della sentenza chiarisce che, in caso di nullità delle clausole contrattuali, il contratto di conto corrente viene considerato non come fonte di obbligazioni, ma come semplice fatto storico.

Ne consegue che il versamento della somma da parte del correntista è valutato come atto materiale, i cui effetti sono estranei al rapporto negoziale nullo.

Tale impostazione si allinea a una lettura sostanzialistica del rapporto bancario, incentrata sulla causa concreta dell'attribuzione patrimoniale, piuttosto che sulla mera esistenza formale del contratto.

4. Il richiamo all'art. 2697 c.c. e il principio di diritto affermato

La decisione rappresenta una coerente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 del codice civile, secondo cui:

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia del diritto altrui deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.

In questa prospettiva, il correntista che deduce l'indebito deve provare l'inesistenza della giusta causa dell'attribuzione.

La produzione del contratto non è, dunque, un requisito probatorio assoluto, ma solo uno dei possibili mezzi attraverso cui può essere ricostruita la dinamica negoziale, eventualmente integrata da elementi presuntivi o da giuramento.

5. I movimenti in conto e il potere integrativo del giudice

Un ulteriore profilo trattato dalla Corte riguarda la prova dei movimenti di conto.

Il cliente che agisce per la ripetizione dell'indebitato deve allegare e provare gli estratti conto e la movimentazione finanziaria del rapporto.

Tuttavia, quando tale prova risulti parziale o incompleta, il giudice può disporre mezzi di cognizione d'ufficio, in particolare una consulenza tecnica contabile (CTU), al fine di ricostruire il saldo effettivo del conto.

Questo passaggio conferma la funzione collaborativa del processo civile, in cui il potere istruttorio del giudice supplisce, entro certi limiti, alle lacune probatorie delle parti, garantendo la piena ricostruzione del rapporto economico.

6. Considerazioni conclusive: una decisione di equilibrio tra rigore probatorio e tutela sostanziale

La sentenza n. 455/2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta offre un'interpretazione equilibrata e coerente dei principi sull'onere della prova nei rapporti bancari.

Da un lato, conferma la necessità che l'attore in ripetizione dell'indebitato dimostri l'assenza di una valida causa giustificativa; dall'altro, apre alla possibilità di utilizzare mezzi di prova alternativi e valorizza il ruolo del giudice nella ricostruzione del rapporto contabile.

Si tratta di un indirizzo destinato a incidere profondamente sulla prassi contenziosa, poiché rafforza l'esigenza di una difesa tecnica consapevole e documentata, capace di articolare un percorso probatorio logico e completo.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno